



LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NELLE SRL

Il 14 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 12.1.2019 n. 14, cd “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”. Tra le numerose novità si segnalano la riforma del diritto fallimentare, nuova disciplina che entrerà in vigore trascorsi 18 mesi dalla pubblicazione, nonché sensibili modifiche al diritto societario, che invece sono esecutive trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione.

Tra le novità che sono “immediatamente” esecutive vi è la modifica dell’articolo 2477, commi 3 e 4, del codice Civile in materia di società obbligate alla nomina del collegio sindacale prevedendo che: “la nomina dell’organo di controllo e del revisore è obbligatoria se la società:

1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - a. totale dell’attivo patrimoniale: 2 milioni di euro;
 - b. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
 - c. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.

Dalla nuova disposizione emerge che risultano significativamente diminuiti i limiti per la nomina dell’organo di controllo o del revisore unico; si stima che decine di migliaia di società a responsabilità limitata saranno interessate da tale obbligo.

La norma prevede che le società a responsabilità limitata e le società cooperative devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della norma. Il che significa che gli statuti devono essere adeguati entro nove mesi ma le società che non hanno l’obbligo di adeguare gli statuti potrebbero trovarsi (qualora ne ricorrano i presupposti, ovvero superamento di uno dei limiti nei due esercizi precedenti) entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta e, quindi, anche nella prossima assemblea di approvazione bilancio.

In proposito, per le società chiamate ad assolvere a tale obbligo nel 2019, appare opportuno procedere senza attendere i nove mesi, circostanza possibile, ma che imporrebbe ai professionisti nominati quasi alla fine dell’esercizio di eseguire comunque l’attività di revisione per l’intero anno, con la difficoltà di entrare in carica ad esercizio quasi concluso.

In ragione della delicata modifica intervenuta e della numerosa platea di soggetti che ne possono essere interessati UCS-CEA ed i suoi professionisti rimangono a vostra completa disposizione per valutare la vostra specifica situazione e definire i prossimi adempimenti.

UCS - CEA